




PROVINCIA DI BRESCIA



Registro atti dirigenziali – progressivo N.

4552

**SETTORE AMBIENTE**

**OGGETTO:** Rinnovo con modifiche dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) di cui al decreto della Regione Lombardia n. 12565 del 25/10/2007 già rilasciata alla ditta Metalli Estrusi S.p.A., con sede legale a Concesio (BS), Via Gerolamo Sangervasio n. 126, per l'impianto IPPC sito in comune di Concesio (BS), Via Gerolamo Sangervasio n. 126, Categoria di attività IPPC n. 2.5 b).

**IL DIRETTORE**  
**dott. Riccardo M. Davini**

**Richiamati:**

1. il decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 28.11.2011 con cui è stato conferita al sottoscritto la nomina a direttore del Settore Ambiente;
2. il decreto del Presidente della Provincia n. 32 del 26.10.2012 di proroga del citato incarico dirigenziale fino al 31.01.2013;
3. l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
4. gli atti organizzativi e di programmazione di questa Provincia;

**Visto** il d.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

**Vista** la l.r. n. 24/2006, i cui artt. 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla tipologia di impianto in oggetto;

**Visto** il decreto della Regione Lombardia n. 12565 del 25/10/2007, recante autorizzazione integrata ambientale per il complesso IPPC denominato Metalli Estrusi S.p.A. ubicato in comune di Concesio (BS), Via Gerolamo Sangervasio n. 126, per l'attività IPPC n. 2.5 b) dell'allegato VIII al d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Visto** l'Atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 1105 del 29/03/10 di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale in oggetto;

**Viste** le domande presentate dalla ditta Metalli Estrusi S.p.A. :

- ai sensi dell'art. 265, comma 6 bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i., con nota del 12/05/2008 registrata al P.G. n. 68058 del 20/05/2008 e successive integrazioni per cui è stato avviato il relativo procedimento con nota P.G. n. 104828 del 06/08/2008;
- di verifica di assoggettabilità alla VIA, relativa all'attività di gestione rottami-rifiuti, per cui la Provincia ha avviato il relativo procedimento con nota del 31/12/2008 P.G. n. 163129;

**Visto** l'atto dirigenziale n. 51620 del 04/05/2010 della Provincia di Brescia di esclusione dalla procedura di VIA per l'attività di gestione rifiuti richiesta dalla Ditta;

**Richiamate:**

- la domanda di rinnovo dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. presentata dalla ditta in oggetto in data 15/05/12 (P.G. 66754 del 21/05/2012) e le successive note integrative;

- la comunicazione di modifica non sostanziale presentata da Metalli Estrusi S.p.A. con nota del 17/11/11 (PG n. 127922 del 18/11/11) e del 20/12/11 (P.G.n. 143352 del 22/12/11) e la successiva presa d'atto della Provincia di Brescia P.G. n. 15804 del 06/02/12, per la realizzazione delle seguenti opere: modifica del lay-out dell'impianto per l'edificazione di due nuovi edifici (uffici per amministrazione e locali magazzino);

**Dato atto** che il presente provvedimento specifica ed aggiorna le condizioni a suo tempo dettate dall'A.I.A. e fornisce le informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1, del citato d.lgs. 152/2006 anche sulla base delle risultanze:

- del contenuto delle richiamate comunicazioni di modifica non sostanziale;
- del richiamato procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 265, comma 6 bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- delle proposte di adeguamento e miglioramento formulate da ARPA all'esito della visita ispettiva condotta presso l'insediamento in oggetto (cfr. comunicazioni ARPA prot. 57497 del 09/06/11-in atti) e successiva nota della Ditta del 15/06/11 (P.G. n. 74346 del 01/07/11);

**Vista:**

- la deliberazione della Regione Lombardia n. IX/2970 del 02/02/12 in materia di modifiche impiantistiche;
- la deliberazione n. VIII/010222 del 28.09.2009 della Regione Lombardia inerente le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi

**Considerato** che ai sensi dell'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., le procedure AIA avviate precedentemente al 26/08/10 (data di entrata in vigore delle modifiche e integrazioni di cui al d.lgs. n. 128/10) sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;

**Rilevato** che relativamente alla domanda di rinnovo dell'A.I.A. si è proceduto ad avviare il relativo procedimento con nota P.G. n. 82867 del 14/06/12;

**Viste** le risultanze della conferenza dei servizi svoltasi in data 13/07/12, che si è conclusa con l'assenso, da parte delle Amministrazioni partecipanti, come da dichiarazioni rese e riportate nel verbale relativo alla conferenza stessa, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in oggetto alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**Vista** la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta, successivamente alla Conferenza dei Servizi, il 15/10/12 (P.G. n. 133946 del 17/10/12) e il 26/10/12 (P.G. n. 139697 del 29/10/12);

**Visto** l'elaborato cartografico riportante le aree destinate al deposito dei rottami-rifiuto in ingresso e al deposito dei rifiuti prodotti in uscita "Disegno n. LM10E2D21", trasmesso da Metalli Estrusi S.p.A. con nota P.G. n. 53719 del 20/04/12, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se ad esso non materialmente allegato;

**Preso atto:**

1. che l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
2. che, nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i., resta fermo quanto stabilito dal D.M. 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal d.lgs. n. 59/05 e s.m.i.";
3. che con la d.G.R. n. 10124 del 07/08/09 sono state determinate le modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9 comma 4 del D.M. 24/04/08);
4. che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione;

**Vista** la conforme proposta di provvedimento (in atti) sottoscritta dai responsabili del procedimento e dai funzionari degli Uffici Aria, Rumore e Sportello IPPC, Rifiuti che hanno validato l'Allegato Tecnico, e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;

**Dato atto che:**

1. ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., la presente AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX al suddetto decreto, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali;
2. la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
3. la presente autorizzazione ha effetti novativi dell'AIA di cui al decreto della Regione Lombardia n. 12565 del 25/10/2007 e successivo provvedimento di questa Provincia n. 51620 del 04/05/2010 di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Dato atto** delle funzioni di controllo previste in capo all'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento di Brescia) dall'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Dato atto** che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

**Determinato**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **98.910,34 (Euro novantottomila novecentodieci/34)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

Operazione	Pericolosi/ Non Pericolosi	Quantità	Tipologia Rifiuto	Riduzione	Costo (€)
R13	NP	3.000 m <sup>3</sup>	Come da tabella quadro B5	10%	52.986,00
R4	NP	127.296 t/a			111.864,56
<b>AMMONTARE PARZIALE</b>					164.850,56
<b>Certificazione ISO14001/2004</b>				40%	
<b>AMMONTARE TOTALE</b>					<b>98.910,34</b>

**Stabilito** che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia, a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di trasmissione del presente atto, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**Ritenuto** pertanto di rilasciare, ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento;

**DISPONE**



1. di rinnovare con modifiche l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) di cui al decreto regionale n. 12565 del 25/10/2007 già rilasciata alla ditta Metalli Estrusi S.p.A., con sede legale a Concesio (BS), Via Gerolamo Sangervasio n. 126, (C.F. e P.IVA 00516370178), per l'impianto IPPC indicato in premessa, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico che ne forma parte integrante e sostanziale, nell'elaborato cartografico indicato in premessa (formante parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se ad esso non materialmente allegato), nel d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. di dare atto che:
  - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., la presente AIA sostituisce ad

- ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX al suddetto decreto, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali;
- la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
3. di dare atto inoltre che:
- ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia ed ai Comuni interessati e all'ARPA di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;
  - ai sensi dell'art. 29-decies del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il controllo in ordine al rispetto della presente autorizzazione spetta all'ARPA - Dipartimento di Brescia, la quale comunica all'autorità competente gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione e proponendo le misure da adottare;
  - ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore deve trasmettere a questa Provincia e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente;
  - ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., la presente autorizzazione può essere riesaminata, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale;
  - ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. **la presente autorizzazione ha una durata di 6 (sei) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione**, e che 6 (sei) mesi prima della scadenza il gestore interessato deve inviare una domanda di rinnovo;
  - fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il DM 17/12/2009 e s.m.i., deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
  - deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619;
  - in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  - i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
  - deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti in ingresso in accordo a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
  - la ditta dovrà ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
  - la ditta deve ottemperare alle disposizioni previste dal d.P.R. n. 151 del 01.08.2011 in merito alla prevenzione incendi;
4. di fissare in **€ 98.910,34 (Euro novantottomila novecentodieci/34)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
5. di stabilire che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
6. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, entro il termine di 30 giorni dalla data della suddetta consegna o trasmissione del presente atto, ovvero la difformità della

- stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 20/02/2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, come previsto dalla d.g.r. n. 19461 del 19/11/2004;
7. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza di suddetta certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a € 65.940,22 (Euro sessantacinquemila novecentoquaranta/22);
  8. che, ai fini degli adempimenti relativi alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui sopra, copia semplice del presente atto sia consegnata brevi manu o mediante raccomandata A/R al soggetto interessato;
  9. che l'atto in originale venga consegnato al soggetto interessato, brevi manu o a mezzo raccomandata A/R, previo assolvimento dell'imposta di bollo e con nota di accettazione delle garanzie finanziarie;
  10. il deposito di un secondo originale della presente nel fascicolo del procedimento, anche ai fini della pubblicità prevista dall'art. 29-quater, comma 13, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
  11. l'invio di copia semplice della presente autorizzazione al Comune nel cui territorio è sito l'impianto, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia ed agli altri enti interessati, per quanto di loro competenza;
  12. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
  13. che l'elaborato cartografico destinato ad accompagnare il presente atto venga contrassegnato dal timbro della Provincia, nonché dalla firma autografa dei funzionari provinciali apposta sul cartiglio;
  14. che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
  15. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

27/11/2012

Il Direttore del Settore Ambiente  
dott. Riccardo M. Davini



**Allegato Tecnico all'Atto Dirigenziale n. 4552 del 27 NOV. 2012**

<b>Identificazione del Complesso IPPC</b>	
Ragione sociale	<b>METALLI ESTRUSI S.p.A</b>
Indirizzo Sede Legale	<b>Via Gerolamo Sangervasio, 126 – Concesio (BS)</b>
Indirizzo Sede Produttiva	<b>Via Gerolamo Sangervasio, 126 – Concesio (BS)</b>
Tipo di impianto	<b>Esistente ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.</b>
Codice e attività IPPC	2.5b - Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
Varianti richieste	Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 265 d.lgs. 152/06 e s.m.i. Rinnovo dell'A.I.A.

## INDICE

<b>A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE .....</b>	<b>4</b>
A.0 Premessa .....	4
A.0.1 Scopo della richiesta .....	4
A.0.2 Situazione attuale.....	4
A.0.3 Situazione modificata .....	4
A.0.4 Giudizio sulla modifica.....	4
A.1 Inquadramento del complesso e del sito .....	5
A.1.1 Inquadramento del complesso produttivo.....	5
A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito.....	5
A.2 Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall'AIA.....	6
<b>B. QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO .....</b>	<b>7</b>
B.1 Produzioni .....	7
B.2 Materie prime e materie prime ausiliarie.....	8
B.3 Risorse idriche ed energetiche .....	9
B.3.1 Consumi idrici .....	9
B.3.2 Energia termica.....	10
B.3.3 Energia elettrica .....	10
B.4 Cicli produttivi .....	11
B.5 Gestione rifiuti in ingresso al ciclo produttivo.....	16
B.5.1 Procedura di accettazione rottami-rifiuti .....	16
B.6 Gestione rottami non ferrosi come MPS e/o sottoprodotti in ingresso al ciclo produttivo ....	19
<b>C. QUADRO AMBIENTALE .....</b>	<b>20</b>
C.1 Emissioni in atmosfera sistemi di contenimento.....	20
C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento .....	24
C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento.....	27
C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento .....	28
C.5 Produzione Rifiuti .....	28
C.5.1 Rifiuti gestiti in deposito temporaneo (art.183, comma 1, lett. bb) D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).....	28
C.6 Bonifiche .....	29
C.7 Rischi di incidente rilevante.....	29
C.8 Controlli radiometrici .....	29
<b>D. QUADRO INTEGRATO.....</b>	<b>30</b>
D.1 Applicazione delle MTD.....	30
D.2 Criticità riscontrate .....	33
<b>E. QUADRO PRESCRITTIVO .....</b>	<b>34</b>
E.1 Aria.....	34
E.1.1 Valori limite di emissione.....	34
E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo .....	37
E.1.3 Prescrizioni impiantistiche .....	38
E.1.4 Prescrizioni generali.....	39
E.2 Acqua .....	40
E.2.1 Valori limite di emissione.....	40
E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo.....	40

E.2.3	Prescrizioni impiantistiche .....	41
E.2.4	Prescrizioni generali .....	41
E.3	Rumore.....	41
E.3.1	Valori limite .....	41
E.3.2	Requisiti e modalità per il controllo .....	41
E.3.3	Prescrizioni generali.....	41
E.4	Suolo e acque sotterranee .....	42
E.5	Rifiuti .....	42
E.5.1	Prescrizioni in materia di rifiuti.....	42
E.5.2	Prescrizioni in materia di MPS o sottoprodotti .....	45
E.6	Ulteriori prescrizioni .....	45
E.6.1	Prescrizioni recepite dal decreto n. 1732 del 16/02/2006 .....	45
E.6.2	Prescrizioni generali .....	47
E.7	Monitoraggio e Controllo .....	48
E.8	Prevenzione incidenti .....	48
E.9	Gestione delle emergenze.....	48
E.10	Interventi sull'area alla cessazione dell'attività .....	48
E.11	Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e relative tempistiche.....	49
<b>F.</b>	<b>PIANO DI MONITORAGGIO .....</b>	<b>50</b>
F.1	Finalità del monitoraggio.....	50
F.2	Chi effettua il self-monitoring .....	50
F.3	Parametri da monitorare .....	50
F.3.1	Impiego di Sostanze .....	50
F.3.2	Risorsa idrica .....	50
F.3.3	Risorsa energetica .....	51
F.3.4	Aria.....	51
F.3.5	Acqua.....	52
F.3.6	Rumore .....	53
F.3.7	Radiazioni .....	54
F.3.8	Rifiuti.....	54
F.4	Gestione dell'impianto .....	55
F.4.1	Individuazione e controllo sui punti critici.....	55

**OMISSIS**

# OMISSIS

## **B.5.1 Procedura di accettazione rottami-rifiuti**

Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante acquisizione del relativo formulario di identificazione e secondo le modalità di cui alla dgr n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito elencate:

### **A) REQUISITI GENERALI DEL ROTTAME PER ESSERE AVVIATO A FUSIONE**

**Sicurezza:** tutte le categorie di rottame devono essere esenti da:

- corpi cavi intesi come contenitori di qualsiasi origine sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti da non poterne verificare il contenuto (per quanto riguarda le bombole gpl e metano portatili o provenienti dalle demolizioni dei veicoli, il criterio di apertura minima e relativo trattamento è riportato dalla norma UNI 12816:2002), che possono provocare scoppi o esplosioni durante la fusione o possono contenere materiali indesiderati. Si considera sufficiente un'apertura adeguata che consenta una ispezione visiva;
- materiali pericolosi quali potenziali cause di incidente, come sostanze infiammabili o esplosivi, armi da fuoco (intere o in parte), munizioni, ecc.

**Pulizia:** tutte le categorie di rottame devono essere "**libere da<sup>1</sup>**" sporcizia, materiali estranei di ogni sorta di seguito elencati:

- lubrificanti, oli (si considera accettabile la parte di olio o lubrificante adesa alle superfici, untuosa al tatto, che non determina significativi sgocciolamenti)<sup>2</sup>;
- filtri dell'olio;
- batterie;
- metalli indesiderati dall'impianto siderurgico o metallurgico;
- materiali non metallici anche combustibili (ad esempio parti di plastiche estranee, cavi elettrici rivestiti, pneumatici interi o in pezzi separati);
- apparecchiature elettriche ed elettroniche e loro parti;
- oggetti ed articoli estranei quali ad esempio condensatori, filtro antiparticolato, cartucce toner, materiali in amianto, ecc.;
- inerti in forma massiva.

*Nota 1 Il termine "libero da" non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita dei metalli e/o dalle attività di preparazione della particolare classe di rottame. Tale presenza si caratterizza per essere trascurabile in quanto non pregiudica l'efficacia dei presidi ambientali in dotazione agli impianti. Gli esempi citati nel presente elenco non sono da considerarsi esaustivi.*

*Nota 2 Esclusivamente per quanto riguarda il codice CER 120103 è considerata accettabile una presenza di oli in quanto la ditta effettua specifico trattamento di essiccazione.*

## B) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di fusione provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore, se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "*Registro degli eventi*" e le azioni conseguenti;
- la conferma da parte del fornitore che il rifiuto conferito è conforme alle caratteristiche individuate al punto A).

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle sue caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

## C) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

I mezzi in ingresso all'impianto adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

### • **controllo radiometrico**

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20/06/1997 e relativi allegati.

### • **controllo visivo all'ingresso del mezzo**

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche di acquisto ed i requisiti generali di cui al punto A). Tale prima verifica del tipo "passa-non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del materiale caricato alle caratteristiche del rottame ordinato ed ai requisiti generali individuati al punto A), ed in particolare verificare che tale materiale sia “libero da” sostanze e/o materiali indesiderati di cui al punto A).

Tale controllo deve verificare che il materiale sia “libero da” eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati di cui al punto A) chiaramente identificabili per quantità e dimensioni.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e/o inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce “carico respinto”. L’evento dovrà essere registrato sul “Registro degli eventi”.

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall’impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

*Nota 2 - Il termine di “libero da” si differenzia dal termine “assenza di” in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del metallo e/o dalle attività di preparazione della particolare classe di rottame.*

*E’ evidente che la verifica visiva della presenza nella parte superiore del carico di sostanze e/o materiali di cui “requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione” in forma palese, separata e pertanto significativa costituisce il presupposto per poter escludere che tali presenze siano da considerarsi trascurabili od inevitabili o addirittura non intenzionali e pertanto rappresenta di per sé condizione sufficiente per la non conformità del carico che va di conseguenza respinto.*

*In particolare si intende per:*

- *non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo e/o di trattamento.*  
*Per altro è necessario chiarire che alcune operazioni di trattamento preliminare del rottame possono comportare una contaminazione dello stesso, legata alla presenza di materiali indesiderati; è il caso ad esempio di un trattamento di frantumazione e separazione di veicoli: la possibile presenza di contaminanti indesiderati quali ad esempio l’olio residuale dopo svuotamento, ovvero grassi di lubrificazione, durante la frantumazione possono disperdersi nell’intera massa di rottame. E’ evidente che tale dispersione di contaminanti non si configura come intenzionale ma piuttosto come inevitabile.*
- *inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di trattamento possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso in relazione ai limiti tecnologici dei processi di trattamento del rottame (riprendendo l’esempio della frantumazione di veicoli è il caso di pezzi di gomma, plastica, cavi elettrici, residuali che la frantumazione e il successivo processo di separazione non è in grado di asportare completamente.*

#### • **controllo visivo del carico**

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all’ingresso del mezzo, il carico di rottame viene scaricato presso le aree di conferimento adiacenti ai cumuli di messa in riserva. Durante le operazioni di scarico, il personale dell’impianto opportunamente formato verifica, oltre alla rispondenza commerciale del rottame, anche che questo sia conforme ai requisiti generali previsti dal punto A)

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l’impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all’interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell’attività del controllo all’ingresso che consente di migliorare l’efficienza del controllo visivo. Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese, separata e pertanto significativa e nel rispetto delle norme di sicurezza.

In caso di verifica della non conformità del rottame scaricato con le caratteristiche individuate al punto A), in ragione del rinvenimento di sostanze o materiali indesiderati in forma palese, separata e pertanto significativa, si procede secondo i seguenti casi :

- a. provvedere a ricaricare il mezzo ed a respingere l’intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora sia possibile individuare con certezza il produttore/detentore, il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente in stabilimento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il

- trasporto un pericolo grave di incidente (esempio, materiali bellici, munizioni, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme;
- b. provvedere, nel rispetto delle misure di sicurezza, all'adeguamento del carico ricevuto. Le sostanze e/o materiali non conformi, separati, devono essere avviati a corretto deposito e conferiti ad impianti autorizzati al loro smaltimento/recupero secondo una specifica procedura operativa. La parte di carico che dopo adeguamento/separazione risulta conforme alle caratteristiche del rottame per essere avviato a fusione di cui al punto A) viene inviata all'impianto fusorio.

Le attività di adeguamento/separazione da parte dell'impianto metallurgico sono in generale limitate:

- all'apertura e verifica in sicurezza di eventuali corpi cavi chiusi (con esclusione recipienti che possono contenere gas che si disperderebbero in atmosfera quali ad esempio bombole o estintori);
- alla semplice rimozione di materiali o corpi estranei che si presentano in forma palese e separata;

#### **D) GESTIONE DELLE FRAZIONI NON CONFORMI**

Il deposito temporaneo delle frazioni non conformi deve avvenire nel rispetto dell'art. 183 comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e secondo le modalità di deposito previste dal presente provvedimento.

#### **E) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI**

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi di rottame non conforme alle specifiche ai requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione di cui al punto A): accertati durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta una registrazione:

- dei carichi respinti in quanto non conformi ai requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione di cui al punto A) in fase di controllo visivo all'ingresso (dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità);
- dei casi di rottame non conforme ai requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione di cui al punto A) riscontrati durante la fase di controllo visivo allo scarico (dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico, motivazione della non conformità, modalità dell'intervento e destino del carico stesso).

Non deve essere tenuta registrazione dei carichi respinti per ragioni di non conformità esclusivamente di ordine commerciale, non riferibili in alcun modo ai requisiti generali di cui punto A). La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

L'impianto deve porre in essere idonee misure correttive in caso di eventi ripetuti dallo stesso fornitore. I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

#### **B.6 Gestione rottami non ferrosi come MPS e/o sottoprodotti in ingresso al ciclo produttivo**

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

Il rottame in ingresso sottoforma di MPS sottoprodotto viene stoccato nell'area rottame coperta utilizzando le aree destinate anche al rottame/rifiuto. Tali aree vengono comunque distinte di volta in volta mediante apposita cartellonistica.

Le procedure di accettazione, di controllo e gestione delle MPS e dei sottoprodotti coincidono con quelle operate sui rottami in ingresso sottoforma di rifiuti.

Le MPS devono essere conformi alle norme UNI EN 12861:1999 e s.m.i. e a quanto previsto dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

I sottoprodotti devono essere conformi a quanto stabilito dall'art. 183 comma 1 lettera qq) e dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

**OMISSIS**

**OMISSIS**